

limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

- l'art. 6 "Procedura di approvazione" che così recita: «6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

Richiamata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente", ed in particolare:

- l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] «2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019 R RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli

utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».

Accertato che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di AIFERA n. 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo»
- essendo «costituito» già dal 2013 e pienamente «operativo» già dal 01/01/2014, spetta a questo Ente svolgere le attività di validazione del PEF predisposto dai Gestori.

Tenuto conto che:

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RI, così come integrata e modificata dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - il *coefficiente di recupero di produttività (Xa)*, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)*, che può assumere un valore compreso fra 0% e 2%;
 - il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)* che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%;
 - il *coefficiente C19₂₀₂₀ che tiene conto dei costi derivanti dall'emergenza COVID – 19* che può assumere un valore compreso fra 0% e 3%.

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a=0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a=0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
 - «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a $=\{2020,2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
 - I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;

- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza.
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
 - l'art. 7 bis definisce gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19. La componente di costo variabile $COV^{expTV,2020}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19. La componente di costo fisso $COV^{expTF,2020}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione all'emergenza da COVID-19;
 - l'art. 7 ter definisce le modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19 la componente $COS^{expTV,2020}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come individuate dall'Articolo 3 della Deliberazione 158/2020/R/RIF. La componente $RCND_{TI}$, di cui al comma 2.2 bis può essere determinata nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TV_{nd} derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la Deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, e può essere valorizzata solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.
 - l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente $COAL,a$ che include tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti (ATA), di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);
- l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
 - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.
 - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
 - Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
 - Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
 - Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
 - Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
 - Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
 - Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola deducendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
 - Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.

- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- l'art. 15 dell'MTR definisce le componenti a conguaglio e il successivo art. 16 definisce i coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

Richiamata la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, l.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL, a, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;
- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

Richiamata la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;

- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza *COVID-19*;

PRESO ATTO che

- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:
 - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
 - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune;

Atteso che l'ATA si è subito adoperata ad informare i Comuni ed i Gestori dei nuovi adempimenti fin dai primi giorni di adozione della suddetta Deliberazione ARERA, fornendo le schede di raccolta dati contabili ed i fac simile relazioni per agevolare la raccolta dei dati necessari, oltre che organizzando appositi incontri formativi e fornendo continua assistenza, così come per i successivi provvedimenti ARERA, da ultime le deliberazioni 158/2020/R/RIF e 238/2020 R/RIF.

Considerato che, come previsto dalle norme suindicate, i dati per la definizione dei PEF consegnati all'ATA dai Comuni e dai Gestori sono stati innanzitutto sottoposti alle verifiche finalizzate a individuare:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili ufficiali;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore;

Preso atto che nel Comune di Urbino tra i soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti vengono individuati come Gestori i seguenti che hanno fornito a mezzo PEC i dati definitivi per la determinazione del PEF 2020:

- Società Marche Multiservizi Spa: gestore integrato dei servizi di igiene urbana;
- Comune di Urbino: per le componenti di propria competenza;

Vista la documentazione agli atti inviata definitivamente dal Comune di Urbino e dal Gestore Marche Multiservizi Spa.

Vista l'allegata relazione dell'ATA contenente le valutazioni di competenza sul PEF 2020 (Allegato A) che sviluppa i seguenti punti:

Attività di validazione svolta;

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione n. 443/2019/R/RIF;

Costi operativi incentivanti;

Costi di natura previsionali legati all'emergenza Covid-19;

Eventuale superamento alla crescita delle entrate tariffarie;

Focus sulla gradualità per l'annualità 2018;

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;

Scelte degli ulteriori parametri.

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea n. 11 dell'11/12/2020, che ha stabilito quanto segue:

1. di approvare i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente;
2. di dare mandato al Direttore di predisporre gli atti di determinazione dei PEF secondo i criteri sopra richiamati, trasmetterli ai comuni per la loro approvazione e trasmetterli ad ARERA entro 30 gg dalla loro approvazione ai sensi del MTR;
3. di stabilire che i Comuni, avendo deciso di avvalersi della deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del DL 18/2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, procedano ad inviare ad ATA la relativa delibera del Consiglio comunale al fine di tenere conto dei conseguenti conguagli nella determinazione dei PEF degli anni successivi al 2020;

Preso atto della comunicazione di ATA Prot. 427 del 09.12.2020 indirizzata al Gestore Marche Multiservizi Spa con cui si anticipava la proposta di delibera assembleare circa la definizione del limite massimo alla crescita delle entrate tariffarie, richiedendo altresì alla società, al fine di poter verificare l'equilibrio economico finanziario, una valutazione circa la sostenibilità economico finanziaria della gestione.

Vista la comunicazione del Gestore Marche Multiservizi Spa Prot. 432 dell'11.12.2020, con la quale *“confermando la consolidata attenzione alle tematiche socio – economiche del territorio in cui operano, aggravate dall'emergenza COVID19, riscontrano positivamente la decisione circa la definizione del limite di crescita dei PEF non superiore al 2,5%”*

Ritenuto, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse dai Gestori ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, e della valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC, di poter procedere alla determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 riepilogate nell'allegato modello PEF 2020, di cui allo schema tipo Appendice I della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF (così come modificato dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF).

Preso atto delle detrazioni di cui alla determina n. 2/DRIF/2020 che il Comune applicherà al totale delle entrate tariffarie per il successivo sviluppo dei corrispettivi del servizio, ossia per la definizione delle tariffe del tributo TARI vigente nel Comune.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, commi 20 e 21;
- L.r. 24/2009 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/ RIF del 31/10/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF;
- la Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;

- la Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;
- la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, la Relazione di accompagnamento al PEF 2020 in forma aggregata per il comune di Urbino, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, alla quale sono allegati le relazioni del Comune e del Gestore e contiene:
 - la validazione dei dati ricevuti dal Comune e dal Gestore, di cui alle premesse, a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
 - le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza di questo Ente Territorialmente Competente (ETC).
- 3) Di determinare di conseguenza le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 del comune di Urbino Σ T2020, ante applicazione del limite alla crescita, pari ad € 3.680.642 di cui:
 - TV2020: € 1.747.827;
 - TF2020: € 1.932.815;

come meglio riepilogate nel modello PEF 2020 di cui allo schema tipo Appendice 1 della Del. ARERA 443/2019/R/RIF (così come modificato dalla Deliberazione n. 238/2020/R/RIF) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 4) Di dare atto che, sulla base del valore del Limite alla crescita individuato, la variazione massima ammissibile è pari al 2,5% rispetto al PEF 2019 (a lordo di eventuali detrazioni operate);
- 5) Di dare atto che la percentuale effettiva di variazione del PEF 2020 rispetto al 2019 risulta per il Comune pari a +22.5% e quindi superiore al limite di crescita ammissibile;
- 6) Di determinare di conseguenza le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 del comune di Urbino Σ T2020, post applicazione del limite alla crescita, pari ad € 3.077.910 di cui:
 - TV2020: € 1.461.608
 - TF2020: € 1.616.302
- 7) Di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di Urbino per l'anno 2020, dal quale verranno operate le detrazioni di cui alle applicate le detrazioni vanno determinate da parte del Comune le tariffe TARI;
- 8) Di trasmettere il presente atto al Comune per le deliberazioni conseguenti di propria competenza;
- 9) Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutti i suoi allegati, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'approvazione di sua competenza nelle forme individuate dall'autorità stessa;

10) Di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio on line dell'Ente.

Il Direttore

Michele Ranocchi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17.12.2020 al 01.01.2021.

Pesaro, 17.12.2020.

IL DIRETTORE
Ranocchi Michele

